

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

Allegato alla determinazione n. 196/6288

del 06.04.2022

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

TIPO DI INTERVENTO 10.1.5

Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER IMPEGNI IN CORSO

ANNUALITÀ 2022









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
3. DISPOSIZIONI GENERALI	3
3.1. Obblighi di condizionalità 3.2. Disposizioni riguardanti l'Intervento 11: Allevamento di suini di razza Sarda 3.3. Obbligo di presentare della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la sostegno	3 4 DOMANDA DI 4
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	5
 4.1. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE 4.2. TIPOLOGIE DI DOMANDE E DI COMUNICAZIONI 4.3. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI 4.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di pagamento 4.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/20 4.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/parziale) 4.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. (ritiro totale) 4.5. COMUNICAZIONE DI CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REG. (UE) N. 14.6. COMUNICAZIONE DI CESSIONE TOTALE DI AZIENDA E SUBENTRO NELL'IMPEGNO 	/2014 (ritiro 7 . 809/2014 . 8
5. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	11
6. RICORSI	12
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
8. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	13
9. DISPOSIZIONI FINALI	19
10. ALLEGATI	19









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni integrano le istruzioni applicative generali di cui alle Istruzioni Operative emanate dall'Organismo Pagatore (OP) ARGEA n. 7 del 18.02.2022 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022." alle quali si rinvia.

Le presenti disposizioni si applicano alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.5 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono e nello specifico alle domande di pagamento annualità 2022 con periodo pluriennale d'impegno dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2025 (conferma degli impegni assunti con le domande di sostegno/pagamento annualità 2020).

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle relative domande di sostegno/pagamento annualità 2020 approvate con la determinazione del Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture n. 226/7431 del 07/05/2020, alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022 e alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di pagamento ritenute ammissibili annualità 2022, sono assicurate dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014-2022, pari a 234.886.749 euro, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione), della Sottomisura 10.1 annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e della Sottomisura 10.2.

Qualora tale dotazione finanziaria non sia sufficiente, si provvederà, nel rispetto delle disposizioni normative unionali, ad assicurare la copertura finanziaria necessaria.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. Obblighi di condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M..

3.2. Disposizioni riguardanti l'Intervento 11: Allevamento di suini di razza Sarda

Al fine di individuare i capi ammissibili al sostegno si raccomanda di utilizzare per la registrazione individuale del capo in BDN lo stesso codice identificativo riportato nel Libro genealogico del suino di razza Sarda.

La corrispondenza dell'identificativo individuale tra BDN e il Libro genealogico è necessaria per effettuare la verifica informatizzata dei criteri di ammissibilità del capo, di cui ai punti d) ed e) del paragrafo 9.1.2 delle "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento", approvate con la Determinazione n. 226/7431 del 07.05.2020, che testualmente prevedono:

<< d) siano iscritti nel pertinente Libro Genealogico o Registro Anagrafico detenuto dal competente organismo specializzato riconosciuto;

e) siano registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);>>.

3.3. Obbligo di presentare della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno

Si ricorda che l'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del tipo di intervento, pena la revoca totale del sostegno e il recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento in due o più anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

4.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni operative n. 7 del 18.02.2022.

4.2. Tipologie di domande e di comunicazioni

Per l'annualità 2022 il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domande e di comunicazioni:

- 1. domanda iniziale di pagamento;
- 2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
- 3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
- 4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale);
- 5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

4.3. Compilazione e presentazione delle domande

Come previsto nelle Istruzioni operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022 per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con il relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it In tale documento è riporta anche la PEC e l'indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per eventuali controlli.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Nell'Allegato A – Matrice compatibilità animali/interventi sono riportate per ciascuno degli interventi a premio predisposti nel portale SIAN le categorie animali riportate nel quadro D della domanda, che possono essere associate e le relative età dei capi per l'ammissibilità al sostegno. Lo schema del modello di domanda è riportato nell'allegato "Modello domanda Misure agroambientali 2022" alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022.

Nell'allegato B – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande che integrano le istruzioni generali per la compilazione on-line delle domande emanate da AGEA con il manuale utente "Compilazione Domande di sostegno e/o pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali Campagna 2022" scaricabile dai CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall'area riservata del Portale SIAN www.sian.it









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4.4. Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.

4.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il 16 maggio 2022.

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di pagamento oltre il **16 maggio 2022** (**presentazione tardiva della domanda iniziale**) comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio 2022. Pertanto le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **10 giugno 2022** sono irricevibili.

4.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro il **31 maggio 2022**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo che si applica alla sola parte della domanda oggetto della modifica. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il 10 giugno 2022 sono irricevibili.

4.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, "una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto". Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Si ricorda che a decorrere dal 2° anno d'impegno il ritiro parziale della domanda ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 determina l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate al paragrafo 10.4.2. delle "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento – Annualità 2020" approvate con Determinazione n. 226/7431 del 07/05/2020, e disciplinate per le domande annualità 2021 con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 506/DecA/14 del 24.02.2022.

Come disposto dall'OP ARGEA ai paragrafi 7 e 7.1 delle Istruzioni Operative n. 7 del 18.02.2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

4.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di pagamento può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata e le domande delle annualità precedenti ad essa collegate.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle sole parti di domanda che presentano inadempienze.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 7 del 18.02.2022 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

4.5. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono essere comunicati, come stabilito dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni impartite con le Istruzioni Operative n. 32 sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente dell'OP ARGEA

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2022 della Regione Sardegna. Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2022. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

4.6. Comunicazione di cessione totale di azienda e subentro nell'impegno

Il trasferimento degli impegni è consentito esclusivamente in caso di cessione totale dell'azienda.

In caso di cessione totale dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Per comunicare la cessione totale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3.

Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell'atto di cessione totale dell'azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse diposizioni impartite dall'OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale dell'azienda è la seguente: copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente l'azienda dal cedente al cessionario.

In caso di cessione totale dell'azienda a favore di un beneficiario già titolare di un contratto per il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e/o 10.1.2 Produzione integrata e/o 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, dovranno essere presentate distinte domande di pagamento, ciascuna collegata alla relativa domanda di sostegno.

5. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

6. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

- 1. in via amministrativa:
 - ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo:

2. in via giurisdizionale:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisorio.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale".

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

In relazione al trattamento dei dati da parte dell'OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679" delle Istruzioni operative n. 7 del 18.02.2022.

8. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;









- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
 n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
 gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
 amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e
 s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati):









- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 recante "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";
- Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";









- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni Operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante "Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013";
- Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali Campagna 2022";
- Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 recante "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente "Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto proposta testo definitivo";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 e s.m.i., come modificato in ultimo con la Decisione della Commissione C(2021)8379 del 15.11.2021 che ha approvato l'estensione del programma per gli anni 2021 e 2022 (PSR 2014-2022 - ver 8.1);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";









- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Indirizzi attuativi.";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017";
- Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01/10/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1493/DecA/20 del 6 maggio 2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Direttive per l'attuazione della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono Annualità 2020.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3792/DECA/49 del 22.10.2020 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2019 e 2020. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 per l'annualità 2019. Attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2020.";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" Annualità 2021";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1099/DecA/23 del 22.04.2021 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Ulteriori direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, Tipo di intervento









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2021 - Modifica del Decreto n. 985/DecA/18 del 01.04.2021.";

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 506/DecA/14 del 24.02.2022 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure connesse alla superficie e agli animali. Misure 10, 11, 13, 14 e 15. Annualità 2021. Disposizioni regionali in materia riduzioni ed esclusioni in attuazione degli articoli 19 e 24 del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'annualità 2021.":
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 749/DECA/16 del 17.03.2022 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipi di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, 10.1.2 Produzione integrata, 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica e 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della Misura 15 "Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta", Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" Annualità 2022";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante "PSR 2014/2020 –
 Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.";
- Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020 recante "L.R. 7 agosto 2014, n. 16 "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, marchio collettivo, distretti". Capo I "Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna". Art. 10 L.R. n. 16/2014 e Art. 12, 13, 14, 15, 16 Direttive di Attuazione L.R. n. 16/2014. Approvazione del Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi.";
- Determinazione n. 226/7431 del 07.05.2020 recante: "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020 Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono Approvazione delle disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande
 di sostegno/pagamento per l'anno 2020 Apertura dei termini di presentazione sub condizione delle
 domande di sostegno/pagamento per l'anno 2020";
- Determinazione n. 216/7354 del 23.04.2021 recante "Reg. (UE) n. 1305/2013. PSR 2014-2020 Misura
 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata -









ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono. Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento - Annualità 2021";

 Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OP ARGEA Sardegna sottoscritta in data 13 luglio 2020.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.

10. ALLEGATI

Allegato A - Matrice compatibilità animali/interventi

Allegato B - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di pagamento

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 3 - Cessione totale dell'azienda e subentro nell'impegno





